

NOTA INFORMATIVA ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO e DEL CONSIGLIO COMUNALE (COMUNI INFERIORI AI 15.000 ABITANTI)

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La presente Nota informativa ha lo scopo di facilitare i partiti, gruppi politici, movimento e/o singoli cittadini nelle operazioni per la presentazione di liste di candidati alle elezioni comunali che si svolgeranno domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021.

I comizi elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di **Dolo** sono stati convocati con decreto del Ministro dell'Interno in data 3 agosto 2021.

ELENCO DEI DOCUMENTI NECESSARI

Per la presentazione delle candidature è necessario produrre i seguenti documenti:

- a) candidature alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale;
- b) dichiarazione di presentazione della lista;
- c) certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del comune;
- d) dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di sindaco e per la carica di consigliere comunale contenenti la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità;
- e) certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;
- f) modello di contrassegno di lista;
- g) copia del programma amministrativo;
- h) bilancio preventivo di spesa nel rispetto dell'art. 10 dello Statuto Comunale che si riporta integralmente: "Il deposito delle liste e delle candidature per le elezioni a Sindaco ed a Consigliere comunale deve essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa al cui rispetto i candidati e le liste devono vincolarsi con dichiarazione sottoscritta sullo stesso apposta. Tale documento è reso pubblico mediante l'affissione all'albo pretorio del comune dal giorno successivo al deposito, fino a quello di conclusione della consultazione elettorale. Nello stesso modo deve essere reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste che è pubblicato all'albo comunale per trenta giorni decorrenti da quello successivo al deposito. Il deposito dei due documenti è effettuato presso l'ufficio del Segretario comunale che dispone la pubblicazione ed invia copia degli stessi al Presidente del Consiglio comunale. Gli originali, concluse le pubblicazioni, sono conservati nell'archivio comunale".

CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO E LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista, che deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti.

Dimensione del Comune di DOLO: rientra nella fascia dei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

Consiglieri assegnati: n. 16

Consiglieri da candidare: da un numero minimo di 12 a un numero massimo di 16.

I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo.

Con la lista deve anche essere presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo.

Di tutti i singoli candidati, sia alla carica di sindaco sia a quella di consigliere comunale, compresi nella lista deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

Per i candidati alla carica di consigliere comunale che siano cittadini dell'Unione europea, deve essere specificato anche lo Stato di cui siano cittadini.

Presenza nelle liste dei candidati di entrambi i generi

L'articolo 2 della legge 23 novembre 2012 n. 215 detta nuove norme volte ad assicurare la presenza di rappresentanti dei due sessi, pertanto **nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti**, le liste di candidati devono essere formate in modo tale che ciascun genere non sia rappresentato in misura inferiore ad un terzo, né superiore a due terzi dei candidati.

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA LISTA

La lista dei candidati va presentata con apposita dichiarazione scritta. La legge non prescrive una particolare formulazione per detta dichiarazione: sarà, perciò, sufficiente che contenga i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede. Con la lista va anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco, il programma amministrativo e la dichiarazione delle spese ai sensi dell'art. 10 dello Statuto del Comune di Dolo. Il programma amministrativo deve essere affisso all'albo pretorio del comune (articolo 71, comma 2, e articolo 73, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Requisiti/informazioni per la presentazione della lista:

- a) La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati al consiglio comunale e della candidatura alla carica di sindaco, deve essere sottoscritta da un **minimo di 34 ad un massimo di 200** elettori;
- b) All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune;
- c) Le sottoscrizioni apposte dai candidati a sostegno della loro stessa lista sono state ritenute **NON VALIDE** dal Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, Quinta Sezione, sentenza 6 ottobre 2014, n. 4993 pagina 21);
- d) Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista (ammenda da 200 a 1.000 euro, articoli 28, terzo comma, 32, quarto comma, e 93 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dall'articolo 1 della legge n. 61 del 2004).
- e) La lista dei candidati deve essere firmata dagli elettori presentatori su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, il cognome, luogo e data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita dei sottoscrittori. La firma del sottoscrittore, in ogni caso, può essere autenticata da notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, sindaco, assessore comunale, presidente del consiglio comunale, segretario comunale e funzionario incaricato dal sindaco. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità al sindaco.
- f) Le Autenticazioni sono **NULLE** se anteriori al 180° giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature (art. 14, comma 3, Legge n. 53 del 1990).
- g) Anche nei comuni con popolazione sino ai 15.000 abitanti è prevista la facoltà di indicare i delegati ai fini della loro assistenza alle operazioni di sorteggio delle liste e della designazione dei rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale (articolo 30, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, e articolo 16, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53). Nulla vieta che la scelta dei delegati cada su persone che siano anche presentatori o candidati. Una eventuale mancata indicazione di tali delegati non comporterà la nullità della dichiarazione; avrà come sola conseguenza l'impossibilità, da parte dei presentatori della lista, di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di nominare rappresentanti della lista.

CERTIFICATI ATTESTANTI L'ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI DEI PRESENTATORI DELLE LISTE DI CANDIDATI

Allo scopo di garantire la sussistenza della condizione di elettori del comune dei sottoscrittori della lista dei candidati, ivi compresi i cittadini dell'Unione europea residenti nel comune, e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l'accertamento di tale condizione, è necessario che ogni lista di candidati sia corredata dei certificati comprovanti, nei sottoscrittori, il possesso del requisito di cui trattasi.

Tali certificati potranno essere anche collettivi, e dovranno essere rilasciati dagli uffici comunali competenti nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO E DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato. Per la compilazione di tale dichiarazione non è richiesta alcuna speciale formulazione. E' necessario, però, che essa contenga l'esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna situazione di incandidabilità prevista dall'articolo 10 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.

Il candidato sindaco deve anche dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune. Nessun candidato consigliere può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso comune nè in più di due Comuni qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno e chi è stato eletto in un Comune non può presentarsi candidato in altri Comuni.

La dichiarazione di accettazione della candidature deve essere firmata dal candidato ed autenticata dalle persone e secondo le modalità già indicate per la sottoscrizione da parte dei presentatori.

CERTIFICATO ATTESTANTE CHE I CANDIDATI SONO ELETTORI

L'atto di presentazione delle candidature deve essere corredato con i certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

Per i cittadini dell'Unione europea, il certificato indica che essi sono iscritti nella lista elettorale aggiunta prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, o, qualora l'iscrizione non sia ancora avvenuta, che i medesimi hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine stabilito dall'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo.

Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati, valgono le modalità e le garanzie richieste per il rilascio degli analoghi certificati per i presentatori delle candidature.

CONTRASSEGNO DI LISTA

Il candidato alla carica di sindaco, nei comuni con popolazione sino ai 15.000 abitanti, dovrà essere affiancato da un contrassegno.

Il predetto contrassegno sarà riprodotto sul manifesto recante le liste dei candidati e sulla scheda di votazione.

Affinché la sottocommissione elettorale circondariale non ricusi il loro contrassegno, i presentatori dovranno, nel proprio interesse, evitare che esso sia identico o possa facilmente confondersi con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi; è poi da evitare, da parte di coloro che non ne sono autorizzati, l'uso dei contrassegni di lista riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento.

È vietato l'uso di contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa (immagini della Croce, della Vergine, dei Santi, ecc. - articoli 30 e 33 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni); a pena di riconsiderazione, previo invito alla sostituzione, deve considerarsi vietato anche l'uso di simboli propri del Comune nonché di denominazioni e/o simboli o marchi di società (anche calcistiche) senza che venga depositata apposita autorizzazione all'uso da parte della stessa società.

Il modello del contrassegno dovrà essere presentato in **triplice esemplare** in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm. 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altro da un cerchio del diametro di cm. 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione) e potrà essere anche figurato e colorato.

Si suggerisce ai presentatori delle liste che i contrassegni siano riprodotti su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico. Si tenga presente che anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA LISTA

La presentazione deve essere fatta agli uffici comunali.

La Sottocommissione elettorale circondariale, al termine delle proprie operazioni, procede all'assegnazione di un numero progressivo a ciascuna lista ammessa mediante sorteggio, al quale possono assistere i delegati di lista se indicati.

I contrassegni delle liste verranno riportati sul manifesto dei candidati e sulle schede di votazione secondo l'ordine risultato dal sorteggio stesso, indipendentemente da quello di presentazione o di ammissione. La presentazione delle liste dei candidati può essere effettuata da uno o più candidati, dai sottoscrittori della lista stessa, o dai delegati di lista se indicati.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati con i relativi allegati deve essere effettuata dalle ore 8 del 30° giorno sino alle ore 12 del 29° giorno antecedenti la data della votazione e più precisamente dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di venerdì 3 settembre e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di sabato 4 settembre.

Il segretario comunale o chi lo sostituisce legalmente, per obbligo di legge, deve rilasciare, per ogni lista depositata, a coloro che materialmente effettuano la presentazione, *una ricevuta dettagliata*, che deve indicare, oltre al giorno e all'ora precisa di presentazione, l'elenco particolareggiato di tutti gli atti depositati; ciò al fine di evitare eventuali contestazioni nel caso di documentazioni incomplete.

Il segretario comunale non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, i relativi allegati e i contrassegni di lista, anche se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente, purché indichi, sia nella ricevuta da rilasciare ai presentatori sia sugli atti stessi, l'ora della ricezione e quelle irregolarità che gli sia dato di conoscere.

Ogni lista, entro lo stesso giorno in cui è stata presentata, deve essere rimessa alla Sottocommissione elettorale circondariale competente, cui spetta di controllare la regolarità formale e sostanziale delle candidature e delle documentazioni ad esse inerenti.

MODULISTICA

Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale (**atto principale**);

Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale (**atto separato**);

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco;

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale.

*Si consiglia, in ogni caso, un'attenta lettura dell'**ALLEGATO**:*

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale

Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature
Pubblicazione n. 1/2021 Ministero dell'Interno